

interdetta alla caccia, ai sensi dell'art. 21 sopra menzionato, costituisce invece preciso obbligo delle Ripartizioni FF.VV., dei soggetti indicati dagli artt. 24, 25 e 38 della medesima L. reg. sic. n. 33 e degli altri enti pubblici e privati preposti alla vigilanza delle zone "comunque" sottratte all'esercizio venatorio.

V

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 21 DELLA L. N. 157/1992 E SS.MM.II - VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 3, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVE COMUNITARIE "HABITAT" (92/43/CE) E "UCCELLI" (79/409/CEE) E DEI PRINCIPI INFORMATIVI DELLA RETE ECOLOGICA EUROPEA "NATURA 2000 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ, IN VIA SUBORDINATA, DELL'ART. 21, COMMA 3, DELLA L. REG. SIC. N. 33 CIT. - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO:

La superiore doglianza sub IV induce a considerare un ulteriore non meno grave profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, desumibile dalla circostanza che la P.A. regionale - unitamente alle RR.FF.VV. provinciali, quali organi periferici di essa amministrazione - risulta inadempiente rispetto all'obbligo sancito dall'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33/1997 di **delimitare con "apposita tabellazione" tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio.**